



Comune di Alfonsine
Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare
(Provincia di Ravenna)

ORDINANZA
N. 7 DEL 14/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SULLE SOMMITÀ ARGINALI DEI FIUMI E DEI CANALI E DI STAZIONAMENTO NEI PRESSI DEI PONTI PROSPICIENTI I CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALFONSINE.

IL SINDACO

Richiamate:

- la propria precedente ordinanza n. 1 del 13/03/2025 “attivazione del centro operativo comunale c.o.c.” in forma ridotta a seguito dell'allerta codice colore rosso n. 1 emanata in data 13/03/2025 dall'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;
- la propria precedente ordinanza n. 2 del 13/03/2025 ordinanza contingibile e urgente di chiusura di nidi, servizi educativi per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado e università;
- la propria precedente ordinanza n. 3 del 13/03/2025 ordinanza contingibile e urgente di chiusura centri diurni anziani, centri socio occupazionali, centri diurni socio riabilitativi per disabili, palestre, centri sportivi, centri culturali comunali, cimiteri comunali, centri ricreativi e di aggregazione giovanile di divieto di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e delle attività culturali, ricreative, sportive e religiose;

Vista l'allerta meteo n. 28/2025 diramata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per la giornata di venerdì 14 marzo 2025, la quale segnala **per la zona D1** “Pianura bolognese (BO, FE, RA)” il codice rosso per criticità idraulica – rischio innalzamento dei livelli idrometrici sul fiume Reno e sui bacini Romagnoli;

Tenuto conto che nella descrizione e localizzazione del fenomeno l'allerta codice colore rosso n. 028/2025 emanata in data 13/03/2025 prevede un interessamento del territorio comunale nella giornata di venerdì 14 marzo 2025 per la previsione di fenomeni particolarmente intensi e persistenti, più probabili sulla fascia appenninica centro orientale e sulla pianura centrale della regione già dalle prime ore del mattino, prevedendosi anche diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici, superiori alle soglie 3 su Reno e affluenti, superiori alle soglie 2 con possibili superamenti delle soglie 3 sui bacini Romagnoli;

Premesso che la persistenza di piogge diffuse sul territorio ha determinato una situazione di innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi, in particolare del fiume Senio;

Preso atto delle frequenti segnalazioni per la presenza di persone che mettono a rischio la propria incolumità continuando a sostare lungo le arginature dei fiumi, dei canali interessati e nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua e ostacolando gli interventi degli addetti ai lavori e degli addetti ai soccorsi;

Atteso che che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

Visto il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2019 aggiornato con Delibere di Giunta Unione n. 170 del 03/12/2020, n. 160 del 09/12/2021 e n. 165 del 15/12/2022, n. 40 del 21/03/2024, n.91 del 04/07/2024 e n. 188 del 12/12/2024;

Visti il parere del Tecnico e Responsabile della Protezione Civile e dei Lavori Pubblici del Comune, in relazione al verbale del Centro Operativo Comunale C.O.C. del 14/03/2025;

Visti altresì:

- il D.Lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 della L.R. Emilia Romagna 07.02.2005, n.1;

ORDINA

alle persone non addette alle attività di gestione dell'emergenza, alla guida dei veicoli e non, il divieto di sosta sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e di stazionamento nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua nel territorio del Comune di Alfonsine, che intendano addentrarsi sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e sostare nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua interessati dai fenomeni di innalzamento dei livelli idrometrici onde evitare di mettere a rischio la propria incolumità e di ostacolare gli interventi degli addetti ai lavori nelle operazioni di ripristino e soccorso.

DISPONE

- il divieto di quanto sopra descritto fino alla cessazione della situazione di emergenza e ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
- che fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi Statali, della Regione Emilia Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 pagamento in misura ridotta euro 500,00.
- di comunicare preventivamente il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna già informato in sede di CCS;
- di trasmettere la presente Ordinanza:
all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
alla Questura di Ravenna
al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna - stazione di Alfonsine
al Comando Provinciale Vigli del Fuoco di Ravenna

RENDE NOTO

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e ss.mm.ii..
- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Sindaco
Riccardo Graziani